



PRESIDENTE

Costituzione in giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., nel procedimento promosso innanzi al Tribunale Ordinario di Roma - III Sezione Lavoro - RG n. 3906/2023.

VISTO il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *“Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell'8 luglio 2002;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed, in particolare, l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTI i Decreti commissariali nn. 130 del 17 settembre 2020 e 145 del 23 ottobre 2020 con cui, rispettivamente, sono stati nominati il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020 con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del CREA;

VISTO lo Statuto del CREA, adottato con Delibera n. 11-2022 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CREA adottati, rispettivamente, con Delibere del Consiglio di Amministrazione nn. 111-2022 e 112-2022, assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c., R.G. n. 3906/2023, depositato presso il Tribunale Ordinario di Roma - III Sezione Lavoro - con il quale la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“piaccia a codesto Eccellentissimo Tribunale, quale giudice del lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, così disporre, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e domanda, previa, se del caso, disponenda CTU contabile:*

- i) *l'accertamento dell'illegittimità dell'esclusione della dott.ssa _____ dalla graduatoria finale della procedura bandita dal CREA, allegata al DDG n. 0106184 del 16.11.2022, e dunque l'accertamento dell'illegittimità dei DDG n. 0112994 del 05.12.2022 e DDG n. 0005715 del 23.01.2023, ove non inseriscono la ricorrente tra il*

PRESIDENTE

- personale vincitore della selezione e di conseguenza avente diritto all'inquadramento nel profilo professionale di Dirigente di ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2022;*
- ii) *il conseguente accertamento del diritto della dott.ssa ad ottenere l'inquadramento nel profilo professionale di Dirigente di ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2022, previo annullamento e/o disapplicazione, ove occorra: (i) dei due suddetti DDG N. 0112994 del 05.12.2022 e n. 0005715 del 23.01.2023, ove la dott.ssa non è stata ricompresa nell'elenco del personale inquadrato nel profilo professionale di Dirigente di ricerca; (ii) del bando di selezione, in parte qua e segnatamente ove prevede: i) all'art. 2, che i candidati devono essere in servizio alla data di approvazione della graduatoria; ii) all'art. 7, che i vincitori della selezione dovranno essere in servizio presso il CREA, all'atto della nomina;*
- iii) *la condanna del CREA, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'adozione dei conseguenti provvedimenti di inquadramento della ricorrente nel profilo professionale di Dirigente di ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla propria quiescenza;*
- iv) *la condanna del CREA, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, per le causali di cui al ricorso, e/o a titolo di risarcimento dei danni patiti e patienti: - per il suddetto periodo, dal 1° gennaio 2022 e fino alla propria quiescenza, la somma pari alla differenza tra lo stipendio di Dirigente di ricerca spettante e quello di Primo Ricercatore percepito, come in precedenza quantificata pari a € 9.272,07, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che possa risultare a seguito di conteggio, anche mediante disponenda CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; - la somma pari alla differenza tra quanto percepito in termini di trattamento di fine servizio nella posizione di Primo Ricercatore e quanto sarebbe spettato alla ricorrente qualora correttamente collocata nella posizione di Dirigente di ricerca, come in precedenza quantificata e pari ad € 45.472,86, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che possa risultare a seguito di conteggio, anche mediante disponenda CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;*
- v) *la condanna del CREA, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ricostruzione della posizione della dott.ssa anche al fine dell'adeguamento del trattamento di quiescenza alla medesima riservato, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”;*

VISTA la nota prot. n. 0031252 del 30.03.2023 con la quale il CREA ha chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato di assumere la propria difesa in relazione alla vertenza *de qua*;

VISTA la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato, Affare Legale n. 14662/2023 del 03.04.2023, rubricata in ingresso al n. di prot. 0033498 del 05.04.2023, con la quale il predetto Organo di tutela in sede giurisdizionale, sul presupposto che la controversia di che trattasi rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 417 *bis* c.p.c. e che non si ravvisano ragioni da rendere opportuno il diretto patrocinio dell'Organo medesimo, ha invitato il CREA “*a voler assumere direttamente la difesa per il primo grado di giudizio*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., il termine per la costituzione in giudizio del convenuto è di dieci giorni prima della data di udienza fissata per il giorno 28.09.2023 e, quindi, la memoria difensiva deve essere depositata entro e non oltre il 18.09.2023 presso il Tribunale di Roma, III Sezione Lavoro, Giudice Paola Farina;

PRESIDENTE

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene non siano meritevoli di accoglimento, in fatto e in diritto, le istanze di parte ricorrente;

VALUTATO doversi procedere alla costituzione in giudizio per i motivi sopra esposti;

VALUTATO, anche ai fini dello svolgimento delle attività di difesa dell'Ente, che lo stesso stia in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 *bis* comma 1 c.p.c.

DECRETA

Articolo unico

1. di stare in giudizio direttamente, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., per il tramite del Direttore Generale, Dott. Stefano Vaccari e/o della Dirigente dell'Ufficio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Ginevra Albano, e/o del personale assegnato all'Ufficio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Velia Olini, attribuendo agli stessi il potere di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché ogni più ampia facoltà, ivi espressamente comprese quelle di rinunciare agli atti, conciliare e transigere.

Il Presidente
(Prof. Carlo Gaudio)